

CIRCOLARE INFORMATIVA**Prot. DC2026LMM004****Milano, 19-10-2026**

A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi per lo Schema PRD

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori Esperti DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N. 39/2026 – Disposizioni in materia di transizione degli accreditamenti degli Organismi di Certificazione che certificano sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari dalla disciplina del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17 alla UNI/PdR 202:2026 “Regole e requisiti per la certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari a fronte della UNI EN ISO 22005:2008”

ERRATA CORRIGE Segnalata nell'ultimo paragrafo dalla barra laterale**Caratteristiche dello schema e valore aggiunto**

La rintracciabilità costituisce uno strumento essenziale per assicurare trasparenza lungo le filiere agroalimentari, supportare gli obiettivi di sicurezza e qualità, facilitare il ritiro o il richiamo dei prodotti e rendere verificabili le informazioni comunicate al mercato. La certificazione accreditata a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 consente alle organizzazioni di dimostrare l'efficace progettazione e attuazione del proprio sistema di rintracciabilità, rafforzando la fiducia dei clienti e dei consumatori.

L'esperienza maturata nell'applicazione del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17 e l'esigenza di rendere disponibili regole condivise e accessibili a tutte le parti interessate hanno condotto all'elaborazione della UNI/PdR 202:2026, pubblicata da UNI ed entrata in vigore il 24 settembre 2026. La Prassi, sviluppata nell'ambito di un Tavolo di lavoro condotto da UNI con la partecipazione di ACCREDIA, di esperti nominati dagli Organismi di Valutazione della Conformità e dalle loro Associazioni, definisce i requisiti aggiuntivi alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per il rilascio di certificazioni accreditate a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 in ambito agroalimentare. La certificazione in conformità alla UNI/PdR 202:2026 deve essere sempre associata alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008.

I principali contenuti della UNI/PdR 202:2026 riguardano:

- la definizione di requisiti specifici di competenza per il personale coinvolto nel processo di certificazione, inclusa la formazione sui sistemi di rintracciabilità e sui bilanci di massa;
- la puntualizzazione degli elementi che devono caratterizzare il sistema certificato: prodotto, Unità Minima Rintracciabile, obiettivi, elementi tracciati, estensione, profondità e organizzazioni coinvolte;
- la disciplina degli accordi di filiera e delle responsabilità dell'organizzazione richiedente, capo filiera o unità centrale;
- la definizione dei criteri per il campionamento dei siti da sottoporre a valutazione iniziale, sorveglianza e rinnovo;
- la possibilità, a determinate condizioni, di utilizzare certificazioni preesistenti relative a segmenti della filiera;
- l'obbligo di effettuare e registrare, nel corso delle verifiche, una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa;
- la definizione puntuale delle informazioni da riportare nello scopo di certificazione e delle condizioni applicabili alle esclusioni;
- il divieto di includere nel certificato riferimenti a caratteristiche o schemi non oggetto della valutazione, come ad esempio DOP, IGP, STG e produzione biologica;
- la disciplina delle informazioni minime utilizzabili nell'eventuale etichettatura del prodotto e dell'elenco delle organizzazioni certificate.

Attività di certificazione

La UNI/PdR 202:2026 annulla e sostituisce integralmente il Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17. Il RT-17 rimane tuttavia applicabile esclusivamente per il periodo transitorio definito dalla presente circolare, dopodiché verrà definitivamente ritirato.

A partire dalla pubblicazione della presente circolare, fino al 30/04/2027 saranno valide sia le certificazioni emesse a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 secondo il RT-17, sia le certificazioni emesse a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 in combinazione con la UNI/PdR 202:2026. A decorrere dal 01/05/2027, le certificazioni accreditate emesse durante il periodo di transitorio riferite al RT-17 non saranno più valide. Le certificazioni emesse o rinnovate durante il periodo transitorio secondo il RT-17 dovranno pertanto riportare una data di scadenza non successiva a quella del 30/04/2027.

I certificati invece relativi alle attività di certificazione svolte prima della pubblicazione della presente circolare, dovranno essere riemessi alla prima sorveglianza utile.

Gli Organismi di Certificazione dovranno informare tempestivamente le organizzazioni certificate in merito alla pubblicazione della UNI/PdR 202:2026, alle modifiche applicabili e alle modalità e tempistiche adottate per la transizione dei certificati.

Attività di accreditamento degli Organismi di Certificazione

Nuove domande di accreditamento e di estensione

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare ACCREDIA accetterà esclusivamente nuove domande di accreditamento o di estensione presentate a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 in combinazione con la UNI/PdR 202:2026.

Organismi già accreditati – gestione della transizione

Tutti gli Organismi già accreditati per il rilascio di certificazioni UNI EN ISO 22005:2008 secondo il RT-17 dovranno valutare l'impatto dei requisiti introdotti dalla UNI/PdR 202:2026 sul proprio sistema di gestione e sullo schema di certificazione, adottando le necessarie azioni di adeguamento.

Al termine di tali attività, e comunque entro il 28/02/2027, gli Organismi dovranno trasmettere ad ACCREDIA, nella figura del Funzionario Tecnico di riferimento, la richiesta di transizione alla UNI/PdR 202:2026, corredata almeno dalle informazioni e dalle evidenze indicate nell'Allegato 1 alla presente circolare.

ACCREDIA effettuerà un esame documentale delle evidenze trasmesse, a titolo oneroso per l'Organismo, della durata indicativa di 0,5 giorni-uomo. L'esito dell'esame sarà comunicato all'Organismo ai fini dell'eventuale integrazione, modifica o correzione della documentazione. ACCREDIA si riserva la facoltà di svolgere ulteriori approfondimenti o valutazioni, qualora ritenuti necessari in relazione alla complessità delle modifiche o agli esiti dell'esame documentale.

L'Organismo potrà emettere certificati accreditati a fronte della UNI EN ISO 22005:2008 in combinazione con la UNI/PdR 202:2026 esclusivamente a seguito della positiva conclusione dell'iter di transizione e della relativa delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento competente. La corretta attuazione delle modifiche sarà verificata nel corso delle ordinarie attività di sorveglianza svolte da ACCREDIA.

A decorrere dal 01/05/2027, gli accreditamenti ancora riferiti al RT-17, in assenza di evidenza del positivo completamento della transizione, saranno revocati.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

Con i più cordiali saluti,

Dott.ssa Mariagrazia Lanza

Vice Direttore

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Firmato digitalmente da: MARIAGRAZIA LANZANOVA
Data: 19/10/2026 22:03:09

ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Circolare informativa DC N. 39/2026 – Transizione degli accreditamenti del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-17 alla UNI/PdR 202:2026 “Regole e requisiti per la certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari a fronte della UNI EN ISO 22005:2008”

3/3

DATA «15/10/2026»

PROT. «DC2026LMM004»